

RICORDO DEL MAESTRO
MEMORY OF THE PROFESSOR

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 3800-3814



Monica
VELLETTI

ARTÍCULO RECIBIDO: 4 de septiembre de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

RESUMEN: Il presente contributo ricorda l'incontro formativo con il Prof. Cesare Massimo Bianca, in particolare i suoi insegnamenti giuridici, ma anche e soprattutto la sua profondità umana, l'indiscusso valore morale, la semplicità, la generosità e la sua dedizione al lavoro.

PALABRAS CLAVE: Incontro formativo; diritto; famiglia.

ABSTRACT: *This contribution recalls the formative meeting with Prof. Cesare Massimo Bianca, in particular his legal teachings, but also and above all his human depth, the undisputed moral value, simplicity, generosity and his dedication to work.*

KEY WORDS: Training meeting; law; family.

SUMARIO.- I. L'INCONTRO CON IL PROF. CESARE MASSIMO BIANCA.- I. I lavori della Commissione per l'analisi della normativa vigente in materia di relazioni giuridiche familiari e per l'indicazione di soluzioni normative conformi a un più giusto diritto di famiglia.- II. CONCLUSIONI.

I. L'INCONTRO CON IL PROF. CESARE MASSIMO BIANCA.

Cesare Massimo Bianca è stato uno dei massimi accademici italiani.

Ho conosciuto il Prof. Bianca tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 come professore di diritto civile all'Università "La Sapienza" di Roma, alla quale ero iscritta. All'epoca la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" era, senza dubbio, la più importante d'Italia e tra le più importanti d'Europa. Il corpo docente era costituito dai maggiori esperti di diritto italiani. Tra gli studenti era, comunque, nota la differenza tra i vari professori; pure nell'indiscusso riconoscimento del valore dell'intero corpo docente, tra gli studenti i professori venivano distinti tra i "baroni", presenti solo per le lezioni, impossibili da contattare, lontani dalle esigenze degli allievi, e i "professori" sempre presenti, generosi, mai scortesanti pronti a fornire chiarimenti e spiegazioni. Il Prof. Bianca era senza dubbio "Il Professore". Nelle sue lezioni sempre affollatissime, guidava per mano gli studenti per far cogliere la ratio degli istituti, le ragioni di ogni scelta normativa, con continua attenzione al diritto vivente. Seguì con passione le lezioni di Diritto Civile, prima e seconda annualità, scoprendo un modo diverso di studiare diritto, lontano dalla acquisizione mnemonica delle nozioni, che all'esito dei primi esami di diritto mi aveva fatto ritenere la materia arida e noiosa, e vicino alla acquisizione critica della conoscenza, che mi ha fatto scoprire la bellezza dello studio della giurisprudenza. L'incontro con il Prof. Bianca è stato per me fondamentale, perché fu il primo, tra i docenti da me incontrati, a credere nella necessità di formare gli studenti alla scrittura del diritto. La quasi totalità dei corsi universitari, e dei laboratori di approfondimento, erano infatti organizzati in lezioni frontali orali, durante le quali il professore o i suoi assistenti, spiegavano i diversi istituti, senza sostanziale possibilità di scambio ed interazione da parte degli studenti, che si limitavano ad ascoltare e prendere appunti. La cattedra del Prof. Bianca era organizzata in modo diverso: c'erano le lezioni del professore, in cui era continua l'interazione con gli studenti, e c'erano i laboratori in cui veniva sviluppata la scrittura del diritto. La prima volta che scrissi un parere di diritto, al terzo anno di Università fu proprio seguendo i laboratori della cattedra del Prof. Bianca. Venne assegnata una traccia sulla buona fede, trovai molto difficile sviluppare per iscritto le nozioni che oralmente padroneggiavo. Allora capii l'importanza della scrittura nel diritto,

• **Monica Velletti**

Magistrato, Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Terni. E-mail: monica.velletti@gmail.com

che la formazione universitaria, all'epoca, trascurava. L'attenta correzione delle diverse tracce assegnate nel corso dei laboratori, curate dal Prof. Bianca e dai suoi collaboratori, non si limitava alla valutazione dell'elaborato ma forniva chiarimenti e precisazioni, permettendo agli studenti una crescita elevatissima, orientata alla profondità e non alla superficialità del sapere.

Oltre alle modalità di insegnamento tanto attente e generose, il Prof. Bianca ha donato un altro grande regalo ad intere generazioni di studenti e giuristi italiani: il trattato di diritto civile. Il mio incontro con il Trattato di diritto civile del Prof. Bianca, fu contestuale alla sua conoscenza, in quanto materia di studio dell'esame di Civile I era "Il contratto" e dell'esame di Civile II era "La famiglia e le successioni". I testi sui quali doveva essere preparato l'esame erano i rispettivi volumi del Trattato di Diritto civile (edizione 1989). Lo studio di questi testi fu per me una folgorazione. La difficoltà che avevo incontrato nello studio del diritto con testi o eccessivamente semplici, che si limitavano a parafrasare il testo delle norme, ovvero eccessivamente complessi, perché orientati a sviluppare teorie a volte molto distanti dal testo normativo, furono superate. I testi del Prof. Bianca erano semplici e complessi nello stesso tempo. Colpiva nella loro lettura il rigore logico nell'affrontare l'analisi dei diversi istituti, con la capacità propria di chi ha la piena conoscenza della materia, oltre alla attitudine a semplificare e rendere comprensibili le nozioni più complesse. Da segnalare l'attenzione allo sviluppo degli istituti. Mi colpiva, in particolare nello studio del diritto di famiglia (che sarebbe, dopo molti anni, diventata la mia principale passione) la cura dedicata all'analisi dell'evoluzione del diritto sia come specchio dei costumi sociale, sia in funzione di promozione del mutamento.

"Il diritto di famiglia non può quindi essere inteso come una semplice traduzione in termini giuridici del dato sociale. Anche tale diritto si prospetta piuttosto come uno dei fattori di sollecitazione della realtà della famiglia"¹.

L'incontro con il Prof. Bianca ha influenzato e determinato la mia formazione oltre ad aver avuto il ruolo di introdurmi al diritto di famiglia, incontro formativo che ha contraddistinto la mia futura attività professionale. Terminata la formazione con una tesi in Diritto industriale, e con la frequenza della Scuola di specializzazione in "Diritto ed economia delle Comunità europee", decisi quasi per caso di sostenere l'esame per l'accesso in magistratura, con la certezza che avendo completato i miei studi sui testi redatti dal Prof. Bianca la prova scritta di diritto civile non sarebbe stata un ostacolo. Ed, infatti, il giorno dalla prova di diritto civile venne selezionata una traccia che chiedeva ai candidati di affrontare il tema dei rapporti negoziali di

¹ BIANCA, C.M.: *Diritto civile II, Famiglia e successioni*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 9.

fatto, ed in particolare della famiglia di fatto². Le parole contenute nel Trattato di diritto di civile del Prof. Bianca, l'apertura e la lungimiranza del suo pensiero, furono anche in questo caso una guida: "La Costituzione riconosce i diritti della famiglia quale società fondata sul matrimonio. Questo riferimento al matrimonio segna un sicuro limite rispetto alla famiglia di fatto, e cioè rispetto alla famiglia sorta dalla semplice convivenza personale. Il significato di questo limite non può tuttavia essere quello della totale irrilevanza o, peggio, della riprovazione dell'ordinamento verso il fenomeno della convivenza non formalizzata nel matrimonio. Al riguardo deve ritenersi presente un sicuro mutamento del costume sociale che, pur senza equiparare la famiglia di fatto alla famiglia legittima, ha assunto verso la prima un atteggiamento che non è più improntato allo sfavore o all'indifferenza di un tempo. ...L'idea secondo la quale anche la famiglia di fatto rientra tra "le formazioni sociali" previste dalla Costituzione (art. 29) può essere condivisa. Essa tuttavia non comporta che la famiglia naturale sia giuridicamente equiparata alla famiglia legittima, ma, piuttosto, significa che l'ordinamento deve tutelare l'interesse essenziale della persona a realizzarsi nella famiglia, quale prima forma di convivenza umana, e cioè quale società naturale. ...Il rapporto di convivenza personale avente carattere di stabilità secondo il modello del matrimonio non è però più inteso come contrario alla morale sociale. Viceversa, anche la giurisprudenza ammette ormai che le prestazioni alimentari a favore del convivente stabile costituiscono adempimento di un'abitazione naturale, cioè di un dovere sociale."

Fu sufficiente ricordare quanto studiato nei testi del Prof. Bianca per superare senza difficoltà la prova.

Prese le funzioni giudiziarie, fui assegnata al Tribunale di Pordenone, e dopo una breve parentesi come giudice penale, fui destinata con il mio consenso allo svolgimento di funzioni civili, con il particolare ruolo di giudice delegato alla trattazione dei procedimenti di famiglia, anche con delega allo svolgimento di funzioni presidenziali. Da giovane magistrata di prima nomina, venni quindi assegnata a funzioni svolte all'epoca dai magistrati con funzioni presidenziali o comunque di più consolidata esperienza. All'inizio fui disorientata e preoccupata per la rilevante responsabilità del giudice della famiglia, di determinare all'esito dell'udienza presidenziale, dopo un breve incontro con le parti, il nuovo assetto della famiglia, con l'adozione dei provvedimenti provvisori sull'affidamento dei figli, sul loro mantenimento, con la determinazione dell'eventuale mantenimento per il coniuge ed ex coniuge debole, con l'adozione di disposizioni sulla assegnazione della casa familiare. Provvedimenti provvisori che sono destinati ad incidere in maniera immediata e significativa sulla vita delle persone coinvolte nei procedimenti

2 Traccia di diritto civile del concorso indetto con d.m. 25 febbraio 1995 "Premessi generali cenni sulla rilevanza giuridica dei rapporti negoziali di fatto, tratti il candidato della famiglia di fatto – con riferimento, in diritto romano, ai gruppi familiari ed alla piccola famiglia di fatto – soffermandosi in particolare sugli obblighi alimentari e di mantenimento."

separativi e divorzili. La funzione mi piacque in maniera così totalizzante da divenire da allora in poi la mia materia di elezione, per la carica umana, per l'ausilio che il giudice della famiglia può offrire alle parti ed ai minori, con ascolto, disponibilità, invito alla mediazione ed alla conciliazione (laddove possibile), sostegno alle parti deboli, in particolare alle vittime di violenza domestica, con l'utilizzo dei poteri officiosi.

I. I lavori della Commissione per l'analisi della normativa vigente in materia di relazioni giuridiche familiari e per l'indicazione di soluzioni normative conformi a un più giusto diritto di famiglia.

L'incontro con il Prof. Bianca non si è limitato al ruolo fondamentale nella mia formazione, un secondo capitolo, ben più rilevante si è aggiunto più tardi quando ero già magistrata di esperienza. Nel 2007 sono stata assegnata, con il mio consenso, in posizione di fuori ruolo come magistrata addetta all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia. Giunta nel nuovo ufficio, in considerazione delle mie esperienze specifiche fui destinata a seguire i provvedimenti legislativi in materia di diritto di famiglia, diritti fondamentali e diritto dell'Unione europea.

Dopo qualche tempo dal mio arrivo nella nuova sede, l'allora Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, mi rappresentò l'opportunità di partecipare ai lavori di una Commissione costituita, con decreto del 20 settembre 2006, dall'allora Ministro delle Politiche per la famiglia, per "L'analisi della normativa vigente in materia di relazioni giuridiche familiari e per l'indicazione di soluzioni normative conformi a un più giusto diritto di famiglia", proponendomi di partecipare agli incontri della Commissione già nel 2007. Ricordo la mia gioia e l'emozione nell'apprendere che la Commissione era presieduta dal Prof. Bianca, oltre ad essere composta dai più illustri esperti di diritto di famiglia del nostro Paese.

Nel corso della prima riunione mi presentai come magistrata addetta all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia, ma soprattutto come allieva del Prof. Bianca che tanta parte aveva avuto nella mia formazione. Ovviamente il Prof. Bianca non poteva ricordarsi di me, tra le migliaia di studenti da lui formati, ma io mi ricordavo benissimo i suoi insegnamenti. Nel corso della mia presentazione rappresentai a tutti gli altri componenti della Commissione l'importanza che il suo insegnamento aveva avuto nella mia formazione. La mia presenza come componente della Commissione venne formalizzata qualche mese dopo, rispetto all'effettivo inizio della mia partecipazione, con il DM 13 febbraio 2008. Da allora e fino al termine dei lavori della Commissione nel 2013, sono stata confermata nel ruolo di componente della Commissione nei diversi Governi e legislature che si sono freneticamente avvicendati nel periodo. Pur mutando incarichi e ministeri di riferimento, essendo divenuta Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per le Pari

Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ho mantenuto il ruolo di componente della Commissione.

In quegli anni, dal 2007 al 2013, si è instaurato uno strettissimo rapporto di collaborazione con il Prof. Bianca, Presidente della Commissione, che mi scelse quale redattrice delle norme da sottoporre ai diversi e numerosi componenti delle diverse Commissioni che si sono avvicendate nel periodo, incaricandomi di redigere la quasi totalità delle relazioni illustrative che hanno accompagnato l'articolato normativo poi approvato e divenuto legge delega (l.n. 219/2012) e decreto legislativo delegato (n.154/2013).

Dei lavori dalla Commissione voglio ricordare alcuni passaggi cruciali, che hanno segnato una svolta nella stessa approvazione della legge che solo grazie alla indiscussa autorevolezza ed alla sorprendente tenacia del Prof. Bianca ha visto la luce.

Già dagli studi universitari avevo apprezzato lo sforzo del Prof. Bianca per sostenere la necessità di superare le numerose discriminazioni ancora presenti nell'ordinamento in danno dei figli, allora definiti, naturali. In una delle prime riunioni della Commissione ricordai ai diversi componenti le appassionante lezioni del Prof. Bianca sul tema della filiazione c.d. naturale, della da lui criticata lettura data anche dalla Consulta dell'art. 30 della Cost. che aveva permesso che si perpetuassero odiose discriminazione in danno di figli solo per essere nati da genitori tra loro non uniti in matrimonio. Appariva in stridente contrasto con il principio di eguaglianza la previsione che impediva il riconoscimento dei figli nati da rapporti incestuosi. Parimenti non in linea con i principi costituzionali e con il sentire comune risultava essere il mancato riconoscimento della parentela collaterale dei figli c.d. naturali nonché la presenza di norme in tema di successione che prevedevano un diverso e deteriore trattamento dei figli nati fuori del matrimonio rispetto a quelli c.d. legittimi.

Lucidissimo e lungimirante il pensiero del Prof. Bianca sulla necessità del superamento di ogni differenziazione e di ogni discriminazione in danno dei figli nati fuori del matrimonio, espressa molti decenni prima della approvazione della riforma che porta il suo nome.

Queste le sue parole, espresse molti decenni prima della approvazione della riforma del 2012/2013: "Il rapporto di filiazione deriva dal fatto naturale della procreazione e prescinde dal rapporto matrimoniale dei genitori. La posizione del figlio nato fuori del matrimonio (naturale) è stata dalla riforma quasi totalmente parificata a quella del figlio nato in costanza di matrimonio (legittimo). I genitori hanno infatti verso i figli naturali tutti i doveri e tutti i diritti sanciti nei confronti dei figli legittimi (art. 261 c.c.). E' stata così largamente rimossa la grave discriminazione

che colpiva i figli naturali (chiamati addirittura illegittimi) e che era persistita pur dopo la Costituzione, la quale, con formula ambigua, assicura ogni tutela ai figli nati fuori del matrimonio, ma compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima. La riforma (del '75 ndr) rappresenta la tappa fondamentale di un'evoluzione interpretativa e legislativa che si è maturata rapidamente in un breve arco di tempo. La riforma non è tuttavia giunta, come auspicato, ad abolire ogni differenziazione tra le posizioni di figlio legittimo e naturale in quanto ha sancito una diversa qualificazione della filiazione fuori del matrimonio indicata appunto come naturale. Anche questa diversa forma di qualificazione è una forma di discriminazione giuridica, ma essa non sembra comunque giustificare il mantenimento della tradizionale contrapposizione tra lo stato di figlio legittimo e quello di figlio non legittimo. La fondamentale parificazione del contenuto delle posizioni consente piuttosto di riportare lo stato di figlio ad un concetto unitario, e cioè la titolarità del rapporto di filiazione. Le indicazioni di naturale o legittimo attengono ad un'ulteriore qualificazione dell'unico stato di figlio. La conservata discriminazione a carico del figlio di parenti (cd incestuoso) si traduce ancora nella negazione del diritto allo stato di figlio, e cioè nella negazione della titolarità formale del rapporto di filiazione, essendogli comunque riconosciuti i diritti e i doveri inerenti alla filiazione. Questa discriminazione residua non ha altra spiegazione al di fuori del giudizio di riprovazione sociale che indubbiamente colpisce il rapporto tra i genitori. Ma proprio tale spiegazione conferma come il deteriore trattamento del figlio non abbia alcuna giustificazione attinente alla posizione del discriminato e sia quindi lesivo del principio costituzionale di eguaglianza³". La lucidità degli argomenti riportati è stata alla base delle modifiche normative poi approvate.

I lavori della Commissione da lui presieduta avevano come obiettivo la concretizzazione del risultato della abolizione di ogni discriminazione tra figli, perseguito dal Prof. Bianca dall'inizio della carriera accademica.

Ricordo che un giorno al termine dei lavori, dopo aver seguito la passione e l'intensità spiegata nel sostenere la necessità di creare un unico stato di figlio, e richiamando alla memoria quanto studiato e lucidamente espresso nel trattato di diritto civile, chiesi al Prof. Bianca quando per la prima volta avesse intuito l'esistenza del problema, il prof. Bianca con il garbo e con l'ironia che contraddistingueva il suo pensiero, mi chiese la mia età, e sorridendo mi disse che i primi scritti sul tema erano anteriori alla mia nascita. Mi disse infatti che aveva parlato per la prima volta della necessità di superare ogni discriminazione tra figli in un articolo della metà degli anni '60.

3 BIANCA, C.M.: *Diritto civile*, cit. p. 234

Rimasi colpita perché i suoi scritti erano di molto anteriori alla stessa riforma del diritto di famiglia del 1975, quando la sensibilità sociale oltre che accademica doveva essere lontana e presumibilmente ostile ad idee tanto innovative.

Il Prof. Bianca ebbe cura di portarmi i primi interventi da lui scritti sul tema tra i quali l'intervento al Convegno di Venezia, presso la Fondazione Giorgio Cini tenuto nel 1972, durante il quale aveva sostenuto come "una delle più pressanti esigenze morali che reclamano un mutamento della disciplina e della concezione dei diritti familiari è quella della equiparazione dello stato di figlio naturale allo stato di figlio legittimo".

L'intervento del Prof. Bianca fu decisivo nel momento in cui la riforma ha rischiato di non vedere la luce a causa delle divergenze politiche sulla possibilità di riconoscimento dei figli nati da persone legate da vincoli di parentela o affinità, i c.d. figli incestuosi. Il Prof. Bianca non tollerava tale qualificazione, come peraltro ogni qualificazione quando riferita ai figli, famosa la sua frase "la legge conosce solo figli" divenuta poi titolo di uno dei primi articoli pubblicati a sua firma dopo l'approvazione della riforma. Il Prof. Bianca sosteneva in ogni sede l'incongruenza, la schizofrenia, di un sistema legislativo nel quale dopo la pronuncia della Consulta del 28 novembre 2002, n. 494, con la quale era stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 278 c.c., come introdotto dalla riforma del 1975, nella parte in cui impediva l'azione di accertamento e ogni indagine sulla ricerca della paternità o della maternità nei casi in cui il riconoscimento dei figli c.d. incestuosi, era invece vietato il riconoscimento dei figli da parte dello stesso genitore. L'incongruenza era presente nella decisione della Corte Costituzionale nella parte in cui veniva precisato che l'incostituzionalità "non coinvolge il parallelo divieto di riconoscimento nelle medesime ipotesi"⁴. Con fermezza e forza degli argomenti il Prof. Bianca spiegò ai rappresentanti del Governo, resistenti sul possibile superamento del divieto di riconoscimento dei figli nati da genitori legati da rapporti incestuosi, l'incongruenza di un sistema che riteneva ammissibile, dopo l'intervento della Consulta, l'accertamento giudiziale della filiazione naturale anche nell'ipotesi di incesto, mantenendo il divieto assoluto ex art. 251 c.c. di riconoscimento, da parte dei genitori, dei figli nati dalle medesime relazioni incestuose. Con una attenta opera di mediazione venne trovata una soluzione, confluita nell'attuale formulazione dell'art. 251 c.c. che ammette il riconoscimento seppure previa autorizzazione del giudice "avuto riguardo all'interesse del figlio".

Il Prof. Bianca durante i lavori della Commissione ha dimostrato particolare lungimiranza anche nel raccogliere alcune proposte da me formulate, mutate dall'esperienza nata nelle aule di giustizia. Fu convinto sostenitore delle norme

4 BIANCA, C.M.: "La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini sulla paternità e maternità di cui all'art. 278, comma 1 c.c. (ma i figli irricognoscibili rimangono)", *Giur. cost.*, 2002, I, p.4068.

sull'ascolto del minore, che riproducevano prassi virtuose presenti solo in alcuni Tribunali. Tali disposizioni, grazie al suo sostegno, sono entrate a pieno titolo tra le norme codicistiche. Il Prof. Bianca era sensibile alla necessità di dare voce alle persone minori di età, di ascoltare il loro punto di vista.

Parimenti lungimirante la posizione del Prof. Bianca nel sostenere altre mie proposte apparentemente solo lessicali ma in realtà piene di significati sostanziali:

- il superamento della nozione di "potestà genitoriale" con l'introduzione della nozione di "responsabilità genitoriale" mutuata dalle fonti sovranazionali;

- la creazione di un unico Titolo all'interno del codice civile (l'attuale Titolo IX del Libro I) nel quale sono state raccolte tutte le norme relative all'unico statuto di figlio, finalmente senza aggettivazioni.

Su un punto particolarmente controverso l'intervento del Prof. Bianca fu determinate. Alla fine dei lavori dovevano essere elaborate disposizioni transitorie. Dovendo elaborare la proposta di articolato normativo, predisposi una norma (confluita poi nell'art. 104 del d. leg.vo n.153/2013) nella quale era riconosciuta la legittimazione a proporre azioni di petizioni di eredità, ai sensi dell'art. 533 del codice civile a coloro "che in applicazione dell'art. 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede" con la precisazione che tale disposizione potesse applicarsi anche "nei confronti dei discendenti dei figli nati fuori del matrimonio morti prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219", nonché ai giudizi promossi prima della entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 74. La complessa disposizione riconosceva, con il solo limite della formazione di un giudicato, a coloro che avessero in forza delle nuove disposizioni in materia di parentela acquisito il titolo di erede rispetto a parenti "naturali" il diritto di agire per richiedere il riconoscimento di tale qualità. In applicazione di questa disposizione coloro che in forza del novellato art. 74 c.c. avrebbero potuto richiedere "il riconoscimento della qualità di erede" (art. 104), avrebbero potuto essere chiamati ex lege alle successioni anche qualora apertesi prima dell'entrata in vigore della novella, che modificando il precedente regime, aveva previsto la loro inclusione nel novero dei parenti. All'interno della Commissione si creò una frattura tra coloro che sostenevano la proposta da me formulata e coloro che la contrastavano. In particolare le perplessità nell'approvazione di una disposizione tanto innovativa risiedevano nella retroattività delle nuove regole, applicabili alle successioni apertesi prima della sua entrata in vigore; si sarebbe, infatti, riconosciuto a soggetti che solo a seguito della novella del 2012 si erano visti attribuire la qualità di parenti, la legittimazione ad agire in petizione rispetto a eredità aperte precedentemente al gennaio 2013, con il solo limite del giudicato. Venivano quindi evocate, alcune decisioni della Corte Costituzionale nella quali

erano stati affermati stringenti limiti per il legislatore nell'adozione di norme retroattive, giustificate solo qualora sorgesse l'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituivano altrettanti motivi imperativi di interesse generale. Proprio evocando tali principi al contrario ritenevo di poter sostenere la necessità di prevedere l'espressa retroattività delle disposizioni contenute nell'art. 74 c.c., poiché riconoscere solo con efficacia futura il legame di parentela tra i figli naturali e i parenti collaterali, avrebbe significato perpetuare un'ulteriore discriminazione in danno di chi, solo per la sventura di vedere aperta la successione prima dell'entrata in vigore della legge, non avrebbe visto riconosciuti i propri diritti successori. A sostegno della mia posizione evocai la copiosa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva ritenuto discriminatorie le norme del diritto francese che nel disciplinare i diritti successori dei figli c.d. adulterini, perché nati da genitori ancora uniti in matrimonio, non riconoscevano pieni diritti ereditari ai figli illegittimi (Case Marurek c. France del 1.2.2000; Case Merger and Cross c. France del 22.12.2004). Soprattutto richiamai la allora recente sentenza della Grande Camera del 7 febbraio 2013 (Case Fabris c. France) che modificando le conclusioni della Quinta Sezione rese nel medesimo caso, il 21 luglio 2011, proprio analizzando una questione di diritto transitorio aveva ritenuto la legislazione francese in contrasto con i principi di non discriminazione. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato la Francia per violazione dell'articolo 14 CEDU, che vieta ogni forma di discriminazione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 sul diritto di proprietà, in presenza del ricorso di un figlio nato da relazione extraconiugale che era stato danneggiato da una donazione inter vivos con la quale la madre aveva attribuito i beni ai due figli legittimi; la domanda del figlio c.d. adulterino era stata rigettata dai giudici francesi in quanto la legge introdotta nel 2001, a seguito della sentenza della Corte europea nel caso Mazurek, con la quale erano stati riconosciuti eguali diritti a figli legittimi e naturali, non aveva applicazione retroattiva. Nelle decisioni di diritto interno francese e nella decisione della Quinta Sezione della Corte di Strasburgo era stata data prevalenza alla necessità di assicurare certezza alle situazioni giuridiche, rispetto al diritto di non discriminazione dei figli c.d. "adulterini" con conseguente rigetto del ricorso. La Grande Camera modificando il verdetto della Quinta Camera, ha invece ritenuto la violazione dell'articolo 14 della CEDU, ravvisando nella mancata applicazione retroattiva della novella legislativa che aveva superato la disparità di trattamento tra figli una discriminazione.

Il Prof. Bianca, che tra i numerosi pregi aveva anche quello di un'approfondita conoscenza della lingua inglese, volle leggere le decisioni della Corte di Strasburgo, e convinto che l'unico modo per garantire il reale divieto di ogni discriminazione fosse quello di prevedere la retroattività della disposizione si pronunciò in questo senso. La sua autorevolezza convinse i membri della Commissione, inizialmente contrari alla proposta, che fu quindi approvata all'unanimità. L'unico compromesso,

rispetto alla mia iniziale formulazione del testo, fu l'inserimento dell'inciso "fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge", che io non avrei voluto prevedere ritenendo che l'evoluzione dei tempi avrebbe indotto, prima o poi, gli interpreti a considerare anche il principio dell'intangibilità del giudicato recessivo rispetto alla tutela dei diritti fondamentali, quali quello di non discriminazione. Ma il compromesso venne comunque da me accettato pur di vedere applicato nella massima estensione possibile, in quel momento, il principio di non discriminazione.

Non appena varate le nuove norme questa disposizione fu quella maggiormente criticata dalla dottrina. Ricordo ancora in alcuni importanti Convegni, in cui ho avuto l'onore di affiancare il Prof. Bianca nell'espone i contenuti della nuova riforma, alcuni accademici che affermavano la portata "eversiva" della disposizione, ritenendola addirittura viziata da eccesso di delega. Il Prof. Bianca anche in quei contesti difese la scelta operata dalla Commissione con la forza degli argomenti e con la pacatezza che contraddistingueva ogni suo intervento. Entrambi eravamo certi che la questione sarebbe stata la prima ad essere portata all'attenzione della Consulta. E così fu!

Il Tribunale di Genova investito di un giudizio di petizione di eredità, promosso nel marzo 2011 e relativo ad una successione apertasi nel novembre 2004, ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme indicate. Il giudice remittente rilevando che la domanda proposta dall'attore avrebbe presupposto "il riconoscimento in capo allo stesso dello status di chiamato a pieno titolo alla successione legittima di una parente "naturale" collaterale in quarto grado, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 74 e 258 C.C.", come innovate dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 applicabili retroattivamente, ai giudizi pendenti, in forza dei commi 2 e 3 dell'art. 104 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha rilevato il potenziale contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2 e 3 Cost. "a causa della sua portata retroattiva non giustificata dalla natura di norma di interpretazione autentica", evidenziando, inoltre, la possibile violazione dell'art. 77 Cost. sotto il profilo del mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge delega".

La Consulta con la sentenza 9 luglio 2015, n. 146, ha rigettato la questione sollevata ritenendo quanto al prospettato eccesso di delega che "l'art. 76 Cost. non riduce la funzione del legislatore delegato ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, poiché consente l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamento dei contenuti di indirizzo della delega, nel quadro della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2014, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000). Nella specie, l'applicabilità retroattiva, ai giudizi pendenti, del novellato art. 74 cod. civ. - introdotta dall'art. 104, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 154 del 2013

- riflette una scelta del legislatore delegato compatibile con la ratio della delega (sub art. 2, comma 1, lettera l, della legge n. 219 del 2012) e in linea con i criteri direttivi della stessa. Tra i quali vi è, infatti, l'espressa previsione che l'obiettivo dell'«adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio» si realizzi assicurando appunto, «anche in relazione ai giudizi pendenti», una disciplina che consenta «la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli artt. 533 e seguenti del codice civile». Quanto alla sospetta violazione degli artt. 2 e 3 Cost. la Consulta ha rilevato come «Con riguardo al principio di irretroattività delle leggi in materia civile - sancito dall'art. 11 delle preleggi, e che non ha valenza costituzionale a differenza di quanto espressamente previsto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost. - questa Corte ha reiteratamente chiarito come al legislatore non sia, quindi, precluso di emanare norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica), «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale» ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU» (sentenze n. 156 del 2014 e n. 264 del 2012). Nella specie, la normativa denunciata dal rimettente è volta alla tutela di un valore di rilievo costituzionale - quello della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all'interno del matrimonio - specificamente riconducibile all'art. 30, primo comma, Cost.: un valore coerente anche al bene della «vita familiare», di cui all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, nel senso della sua tutelabilità anche con riguardo alla famiglia costruita fuori dal matrimonio (sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio, e successive conformi).E ciò, appunto, esclude la violazione dei parametri evocati dal rimettente.»

Il Prof. Bianca mi chiamò per commentare la decisione della Consulta che aveva recepito pienamente la nostra condivisa opinione in merito alla necessità di assicurare a tutti i figli lo stesso trattamento, anche in materia successoria, con prevalenza rispetto al principio di non retroattività della legge.

Per la forza degli argomenti e per le indiscusse conoscenze, ogni proposta del Prof. Bianca è stata recepita prima della Commissione e poi dal Parlamento, al quale i contenuti della proposta sono stati più volte esposti nel corso delle numerose audizioni svolte per illustrare i contenuti della riforma nel 2012/2013. Ho avuto l'onore di accompagnare in queste audizioni il Prof. Bianca, e ogni accesso nelle Commissioni parlamentari era un evento; tutti lo aspettavano, numerosi erano i Ministri, i parlamentari, i dirigenti e i funzionari della Camera e del Senato che

si avvicinavano al Prof. Bianca ringraziandolo per i suoi insegnamenti, o diretti ricordando di essere stati suoi allievi o acquisiti con lo studio dei suoi testi. Con la semplicità che lo contraddistingueva il Prof. Bianca rispondeva ad ogni saluto, si tratteneva con tutti quelli che lo fermavano per conoscerlo o salutarlo, sempre schivo e riservato, oltre che estremamente garbato.

In un solo punto della riforma il Prof. Bianca non riuscì a convincere i suoi interlocutori. Nella riscrittura dell'art. 315 bis c.c., cardine della riforma in quanto norma nella quale sono stati elencati i diritti e i doveri del figlio, il Prof. Bianca avrebbe voluto inserire come primo diritto del figlio "il diritto all'amore". La norma avrebbe dovuto essere così formulata: "Il figlio ha diritto di essere amato, mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori...". I membri della Commissione dopo un'iniziale perplessità avevano approvato questa proposta. Personalmente pur nella consapevolezza della incoercibilità del diritto all'amore, ho immediatamente aderito alla formulazione proposta, memore degli insegnamenti del Prof. Bianca relativi allo scopo anche promozionale dei testi di legge. La proposta non superò il vaglio degli uffici legislativi dei diversi Ministeri coinvolti nella approvazione del testo di legge, che rilevando l'impossibilità di verificare e "quantificare" l'amore dei genitori, ritennero preferibile espungere tale riferimento dalla formulazione finale dell'articolo. Il Prof. Bianca se ne dispiacque ritenendo che seppure sia innegabilmente vero che l'amore non è quantificabile, è pur vero che l'esistenza dell'amore genitoriale è valutabile con quasi certa oggettività, o per meglio dire se pure è difficile quantificare l'amore, è semplice verificarne l'assenza.

II. CONCLUSIONI.

Del Prof. Bianca ricorderò sempre gli insegnamenti giuridici, ma anche e soprattutto la profondità umana, l'indiscusso valore morale, la semplicità e la generosità, la invidiabile dedizione al lavoro. Conservo con cura i numerosi testi che mi ha donato, tutti arricchiti da una dedica personalizzata. L'omaggio che mi è più caro è una copia della relazione conclusiva della "Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina" che contiene il riassunto di tutti i decreti, le proposte normative e le relazioni elaborate dal 2006 al 2013, e che nella copertina reca una dedica sottoscritta dal Prof. Bianca: "Alla cara Monica Velletti, colonna portante della Commissione con animo grato."

A tutti resta l'insegnamento e il pensiero lucido e innovativo del Prof. Bianca, uno dei padri del diritto civile italiano che resterà sempre con noi.

"Con animo grato, al mio grande maestro".

BIBLIOGRAFIA

BIANCA, C.M.: *Diritto civile, II, Famiglia e successioni*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 9.

BIANCA, C.M.: “La Corte costituzionale ha rimosso il divieto di indagini sulla paternità e maternità di cui all’art. 278, comma 1 c.c. (ma i figli irricognoscibili rimangono)”, *Giur. cost.*, 2002, I, p.4068.